

STATUTO

CANTIERE SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA NOVARA 7

Numero REA: CT - 348327

Codice fiscale: 05173340877

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-04-2014 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO SUB A AL N. 231 DI REP.

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

E' costituita, ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, una Società Cooperativa sociale, a mutualità prevalente, denominata

"CANTIERE SCUOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

Art. 2 Sede

La società ha sede nel comune di Catania (CT) all'indirizzo risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp. att. c.c.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo nell'ambito del comune sopra indicato, con semplice decisione dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Spetta invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.

La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Art. 3 Durata

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilasettanta (31.12.2070) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea dei soci.

La Cooperativa verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 codice civile nonché per la perdita del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

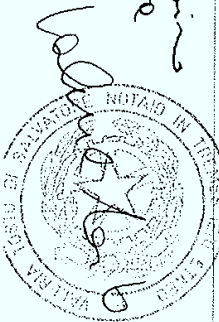
Art. 4 Scopo

La Cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. a) della legge 8 novembre 1991, n. 381.

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

Il Direttore
Giuseppe Di Luca
Le Sr Salvatore Calimeno

Vice
Morte Monica
Affine



La Cooperativa, nell'ambito delle finalità mutualistiche si pone l'obiettivo di promuovere un progetto educativo centrato sulla valorizzazione dell'integrità della persona e in particolare della persona bambino e sulla valorizzazione dell'infanzia come età peculiare della vita e della cultura dell'uomo.

La Cooperativa con lo scopo di perseguire l'interesse della comunità promuove l'integrato sviluppo della persona considerandolo premessa di una corretta e positiva integrazione sociale e fattore di prevenzione di comportamenti devianti.

La Cooperativa inoltre si propone l'obiettivo della valorizzazione della "diversità" come elemento di ricchezza, aiutando i bambini e le persone in genere ad avere consapevolezza della propria "individualità" e "diversità" per potere riconoscere consapevolmente la diversità degli altri.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunità, si propone di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi e di enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa.

La Cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi.

La Cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite la gestione in forma associata dell'impresa.

A norma della legge n. 142 del 3 aprile 2001 per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci stabiliscono con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

Art. 5 Oggetto

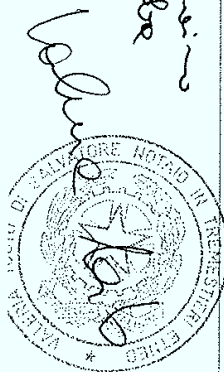
In osservanza degli scopi mutualistici, definiti nell'articolo 4 del presente Statuto, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci alla partecipazione ai vantaggi mutualistici come più oltre determinati, la società cooperativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modifiche ed

integrazioni, ha scopo socio - sanitario ed educativo e si propone come oggetto:

- a) l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole dell'infanzia, primarie e secondarie;
 - b) l'organizzazione e la gestione di servizi socio-sanitari e di consultori familiari;
 - c) l'organizzazione e la gestione di servizi per la famiglia e per i bambini (attività laboratoriali, servizi di accudimento in casa di bambini svolti da baby-sitter che hanno effettuato un percorso formativo curato dalla cooperativa, consulenza, percorsi di studio e formativi);
 - d) servizi volti a favorire:
 - l'integrazione e la socializzazione piena in contesti scolastici e non di persone con handicap o con svantaggi socio-culturali;
 - la prevenzione e il recupero del disadattamento del disagio e dell'abbandono scolastico;
 - il sostegno e la cura di persone in difficoltà;
 - l'aiuto delle persone, delle famiglie e delle comunità in difficoltà;
 - la formazione culturale e professionale di soggetti in difficoltà;
 - l'integrazione di persone provenienti da culture diverse e la valorizzazione dello scambio culturale fra i popoli;
 - e) l'organizzazione e la gestione di attività extra scolastiche, sportive, espressive, musicali, ricreative per bambini e ragazzi nonché di servizi ausiliari di collocamento, servizi di assistenza e orientamento a bambini, garantendone la cura e la salvaguardia nel rispetto dei principi dichiarati in premessa;
 - f) l'istituzione di un centro di studi e documentazione sull'infanzia e l'organizzazione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione della comunità (seminari, convegni, ecc) sulle tematiche inerenti l'attività della società anche con attività editoriali (pubblicazione di libri, opuscoli, riviste, video, compact disk e altro);
 - g) l'organizzazione e la gestione di attività di formazione, realizzate anche con l'ausilio di Enti pubblici e di tutti gli Enti preposti, volte a conseguire le specifiche competenze necessarie a chi lavora in progetti rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
 - h) l'avvio di progetti volti a realizzare gli scopi mutualistici con il coinvolgimento di volontari del servizio civile nazionale;
 - i) la gestione di servizi di trasporto e servizi mensa;
 - j) la progettazione e l'avvio di servizi innovativi per rispondere alle esigenze e ai nuovi bisogni che si rilevano fra i propri utenti adulti e bambini in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere.
- La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

Colleen for
Ernesto di leonard
Michele Basso
Stefano Basso
Leonard

Vincenzo
Marta
Marta
Marta
Marta



giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari nei limiti consentiti dalla legge.

La cooperativa potrà partecipare a gare di appalto indette da Enti Pubblici e Privati, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle attività previste dal presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La società potrà accedere a tutte le forme di benefici ed agevolazioni fiscali, previdenziali, finanziarie o di altra natura, previste dalle normative regionali, nazionali e comunitarie attuali e future.

Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli o di specifica abilitazione professionale o autorizzati all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, la società si impegna a demandare in ogni caso l'esecuzione a professionisti o aziende abilitate, che opereranno sotto la propria responsabilità.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà inoltre compiere, in maniera non prevalente, tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie, utili ed idonee al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di quelle finanziarie e mobiliari da e nei confronti del pubblico e di ogni altra attività vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia.

La società ha facoltà di raccogliere presso i propri soci e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, anche fiscali ed in materia di raccolta del risparmio, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale mediante finanziamenti. Le modalità e le condizioni di tali finanziamenti sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

Potrà altresì, nei limiti previsti dalla legge, assumere partecipazioni in altre imprese, se per la misura e per l'oggetto della partecipazione non ne risulti sostanzialmente modificato l'oggetto sociale.

L'assunzione di partecipazioni in altre società non è consentita se effettuata, direttamente o indirettamente, nei confronti del pubblico.

Tutte le attività sopra previste debbono essere svolte nei

limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

TITOLO III

SOCI

Art. 6 Soci

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci i lavoratori che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età (o eventualmente la diversa età prevista da ulteriori disposizioni di legge), che siano in grado di operare nei sopra citati settori attinenti alla natura dell'attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.

Non possono divenire soci coloro che esercitino in proprio imprese che, per dimensioni, tipologia e dislocazione sul territorio delle attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.

Ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 381, possono essere ammessi come soci volontari, iscritti in apposita sezione del libro soci, coloro che intendono prestare gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della Cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi sociali della medesima.

Può essere corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità dei soci.

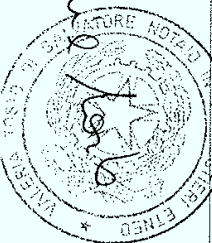
Il loro numero non potrà superare la metà del numero complessivo dei soci.

Coloro che intendano essere ammessi come soci volontari della Cooperativa dovranno presentare apposita domanda contenente:

- nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza;
- indicazione della propria attività di lavoro;
- dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

Elisa Biondi
Giorgia Ci. Jucaria
Nicola Biondi
Le socio volontario

Vice Pres.
Marta Monice
Alessandro



- il valore della quota che intendono sottoscrivere, nei limiti previsti dalla legge;

- precisazione delle prestazioni di lavoro disponibili, a titolo gratuito, per la Cooperativa.

Sull'accettazione della domanda è competente a decidere il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposita sezione del libro dei soci.

In ogni caso, l'ammissione di soci volontari deve essere coerente con la capacità della Cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci cooperatori e compatibile con l'attività di lavoro da questi prestata.

Il socio volontario ha gli obblighi di cui all' articolo 8; l'obbligo di prestare la propria attività di lavoro sarà commisurato alla disponibilità data alla Cooperativa ed agli impegni assunti verso la medesima, così come previsto dal regolamento interno.

Egli potrà recedere dalla Cooperativa in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta, tramite lettera raccomandata, con un termine di preavviso di almeno un mese, e potrà essere dichiarato escluso dalla Cooperativa medesima nei casi previsti per i soci cooperatori, compatibilmente con la particolare natura del suo rapporto sociale.

Gli effetti dello scioglimento del rapporto sociale fra la Cooperativa ed il socio volontario per recesso ed esclusione si verificano negli stessi termini previsti per i soci cooperatori.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni.

I soci appartenenti alla categoria speciale, per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa ed hanno diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio.

Ad essi può essere erogato un ristorno, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente

statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di almeno tre mesi, salvo l'eventuale risarcimento del danno.

Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate per i soci cooperatori dall'articolo 12 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'impossibilità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Possono essere soci cooperatori anche le persone giuridiche nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali.

Art. 7 Procedura per l'ammissione

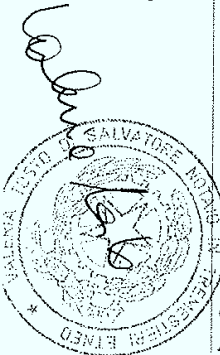
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto diverso: denominazione, sede, codice fiscale, nominativo della persona fisica delegata a rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione;
- b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva attività svolta;
- c) l'ammontare di capitale che si propone di sottoscrivere che, al valore nominale, non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod. civ. o da altre disposizioni di legge;
- d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione

Intervista
Cantieri Scuola
Allo Stato
Fammina

Viene
Morte
Monica
8888



dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 8 Obblighi e diritti dei soci

I soci ammessi sono obbligati:

- al versamento delle quote sottoscritte;
- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;
- al versamento del soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea dei soci ai sensi del secondo comma dell'articolo 2528 codice civile.

I soci hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 9 Divieti

E' fatto divieto ai soci di associarsi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali o che comunque esplichino attività concorrente.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

Art. 10 Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Art. 11 Recesso

I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento. Il recesso non può essere parziale.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,

legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Art. 12 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società;
- d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del codice civile.

L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci.

Art. 13 Soci receduti o esclusi

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

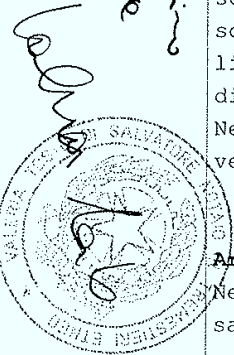
Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

Art. 14 Liquidazione quota socio uscente

La liquidazione della quota del socio uscente avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte.

Indire bene fin
soddisfare di persona
divide parum.
In teo Salvatore fedelmente

Maria Giovanna
Marta Monica
Aldo



Nella liquidazione si ha diritto al rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci uscenti a cui aggiungere il soprapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci, ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alla lettera d) dell'articolo 21 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute.

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, deve essere fatto entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio ma la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, potrà essere corrisposto in più rate, entro un termine massimo di cinque anni, per la frazione di quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies e 2545 sexies c.c..

Art. 15 Morte del socio

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta.

Art. 16 Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Per un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Il socio dovrà inoltre rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

Art. 17 Parità di trattamento

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici sarà rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 18 Patrimonio sociale

Il patrimonio della società è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti dei soci;
- b) dalla riserva legale;
- c) da eventuali riserve straordinarie;
- d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;
- e) dall'eventuale sovrapprezzo.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

Art. 19 Capitale sociale

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante

conferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

Art. 20 Quote e loro trasferimento

La quota posseduta da ciascun socio deve avere il valore minimo e non può superare i valori massimi, previsti dalla legge.

Il creditore particolare del socio cooperatore, finché dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio.

Art. 21 Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dall'uno settembre al trentuno agosto dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio e alla redazione della documentazione informativa ai sensi della normativa vigente, da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904;
- b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla legge, alla costituzione e all'incremento del fondo

Elisabetta
Griselda
Michele
Leandro
Salvatore
Bellina

Vincenzo
Monte
Giovanni
Monica
Alain

John



mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

d) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;

e) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che approva il bilancio nel rispetto dei limiti di legge.

L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) ed e), che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società, comunque nel rispetto dell'art. 2545-sexies c.c.

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel bilancio ai sensi dell'art. 2545-sexies comma 2, c.c..

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci. Accertati i ristorni, l'Assemblea dei soci potrà deliberare la ripartizione a ciascun socio in alternativa:

- 1) mediante erogazione diretta;
- 2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da predisporre a cura dell'Organo Amministrativo.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

Art. 22 Organi sociali

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo Amministrativo, che con decisione dell'Assemblea che lo nomina potrà essere costituito alternativamente da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatoriamente oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorieta.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 23 Convocazione Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove, ma sempre in Italia) e l'ora, da trasmettersi ai soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza a mezzo raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, nel caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati.

L'Organo Amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

Art. 24 Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio;
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli Amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
- 5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi (120) giorni, o entro i centottanta (180) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'Organo

1950

L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori sono nominati per il periodo fissato all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate dall'art. 2381 c.c. ed i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.

Art. 29 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso spedito con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 30 Rappresentanza

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché la firma sociale, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico.

Salvo diversa disposizione della delibera di delega, la rappresentanza legale e la firma sociale spettano altresì all'Amministratore delegato ai sensi dell'articolo precedente, nell'ambito delle attribuzioni delegategli.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 31 Composizione

Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di tre membri effettivi eletti dall'Assemblea ai sensi di legge. Dovranno inoltre essere nominati dall'Assemblea due Sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale sarà nominato dall'Assemblea.

I Sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.

Art. 32 Funzioni del Collegio Sindacale

Illegale
Cantieri Scuola
Michele Bonanni
Andrea Santoro
Cantieri Scuola

Vi-
Michele Bonanni
Michele Bonanni

Valeria
10/10



Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge. Al Collegio Sindacale, nel rispetto dei limiti di legge, spetta il controllo contabile sulla società.

I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

In sede di Assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Amministrativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari e mutualistici.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 33 Scioglimento

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545-duodecies dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone poteri e limiti.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34 Regolamenti

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 35 Mutualità prevalente

La Cooperativa essendo sociale è a mutualità prevalente indipendentemente dei requisiti di cui all'articolo 2513, così come previsto dall'articolo 111 septies c.c. disp. att.

E' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Qualora si preveda statutariamente l'emissione di strumenti finanziari è vietato remunerare detti strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci cooperatori.

In ogni caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto alla costituzione e

all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art. 2545-octies del codice civile.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'Assemblea dei soci.

Art. 36 Rinvio

Alla cooperativa, nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2519, comma 2, codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata e per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.

Chiusa Revisione
Giudice di Pace
Michele Poma
De Leo Salvatore Giuseppe

Via Gio. Alario
Marte Maria Rse

John



Certifico io sottoscritta, Dottoressa Valeria TOSTO, notaio in Tremestieri Etneo, iscritta presso il Collegio notarile dei Distretti riuniti di Catania e Caltagirone, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale nei miei atti con l'annesso allegato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dell'art. 68 ter, L. 16 febbraio 1913 n. 89. Consta in detto formato di pagine 23 (ventitrè) compresa la presente.

Si rilascia ad uso Registro Imprese, nei termini per la registrazione.
Esente da bollo.

Tremestieri Etneo, Corso Sicilia n. 45.

Lì 18 aprile 2014.

Firmato digitalmente: Valeria TOSTO Notaio.